

Mordek

HUBERT MORDEK

DICTATUS PAPAE E PROPRIE AUCTORITATES
APOSTOLICE SEDIS

INTORNO ALL'IDEA DEL PRIMATO PONTIFICIO DI GREGORIO VII

Estratto da
RIVISTA DI STORIA DELLA CHIESA IN ITALIA
Anno XXVIII n. 1 Gennaio-Giugno 1974

0060266

HERDER EDITRICE E LIBRERIA
ROMA

RIVISTA DI STORIA DELLA CHIESA IN ITALIA

PUBBLICAZIONE SEMESTRALE

ANNO XXVIII - 1

GENNAIO-GIUGNO 1974

CONSIGLIO DI REDAZIONE

MARTINO GIUSTI - HUBERT JEDIN - PAOLO BREZZI - GERMANO GUALDO -
PIERO ZERBI - FAUSTO FONZI - OVIDIO CAPITANI - VITTORIO E. GIUNTELLA

Direttore: MICHELE MACCARRONE

Condirettore: PAOLO SAMBIN

Segretari di redazione: GAETANA SCANO - ALESSANDRO M. GALUZZI

Alla redazione della Rivista collaborano: Sofia Boesch Gajano, Giorgio Cracco, Francesco Margiotta Broglio, Giacomo Martina, Alberto Monticone, Achille Olivieri, Agostino Paravicini Bagliani, Enzo Petrucci, Giorgio Picasso, Mario Rosa, Lia Sbriziolo, Pietro Scoppola, Maria Luisa Trebiliani, Guido Verucci, Raffaello Volpini.

SOMMARIO

- Hubert Mordek:* 'Dictatus papae' e 'proprie auctoritates apostolice sedis'.
Intorno all'idea del primato pontificio di Gregorio VII 1
- Luigi Pesce:* Cristoforo Garatone trevigiano, nunzio di Eugenio IV 23
- Marina Trincia Caffiero:* Cultura e religione nel Settecento italiano: Giovanni Cristofano Amaduzzi e Scipione de' Ricci 94

COMUNICAZIONI

- Raoul Manselli:* Gregorio VII di fronte al paganesimo nordico: la lettera a Haakon, re di Danimarca (Reg. VII, 21) 127
- Franco Cardini:* Un contributo alla conoscenza di Giordano da Pisa 127
- Xenio Toscani:* Ordinazioni e clero nella diocesi di Lodi (1775-1900). Alcuni aspetti storico-sociologici 142

NOTE E DOCUMENTI

- Egidio Papa:* Carestia ed epidemia nel regno di Napoli durante il 1763-64 nella corrispondenza tra la Nunziatura e la Segreteria di Stato 191
- Silvio Tramontin:* Osservazioni di un padre redentorista sulla situazione del Cattolicesimo in Italia meridionale (1901) 209

(segue a pag. 3 di copertina)

DICTATUS PAPAE E PROPRIE AUCTORITATES APOSTOLICE SEDIS

INTORNO ALL'IDEA DEL PRIMATO PONTIFICIO DI GREGORIO VII *

La presente conferenza è frutto di certi studi su manoscritti italiani — in particolare toscani — che conduco come membro dell'Istituto Storico Germanico di Roma. Queste ricerche, volte prevalentemente ad indagare il contenuto, la forma scrittoria e la provenienza di codici toscani dell'XI e XII secolo, sono appena agli inizi¹. Per questo mi limiterò — invece di presentare risultati di portata generale — a riferire pensieri e considerazioni su un problema particolare ben determinato, su un'opera storica o più precisamente di diritto canonico, di cui si è trovata in Toscana una tradizione rimasta finora inosservata: le « Proprie auctoritates apostolice sedis », che metteremo ora in discussione domandandoci se esse non siano un secondo *Dictatus papae* di Gregorio VII dell'ultimo scorcio del suo pontificato.

Sul *Dictatus papae* di Gregorio VII — contestato come quasi nessun altro documento di storia medioevale², opera straordinaria di un pontefice straordinario, nella quale, per dirla con Karl Jordan, « è definita, con frasi sobrie, la singolare supremazia della sede apostolica in tutta la sua gravidanza nell'ambito del diritto canonico »³ —, su quest'opera si è fatto ultimamente uno strano silenzio.

* Conferenza tenuta l'11 giugno 1972 presso l'Istituto Storico dell'Università di Pisa ed il 28 ottobre 1972 presso l'Istituto Romano della Görres-Gesellschaft (Campo Santo Teutonico). La versione italiana, che qui presento con le note indispensabili, è in gran parte una traduzione dal tedesco della Dr. Liliana Piu (Istituto Storico Germanico di Roma), che ringrazio cordialmente di questo gentile aiuto. I bibliotecari Mons. S. Ferrali (Archivio Capitolare del Duomo di Pistoia) e M. Delalonde (Bibliothèque Municipale d'Avranches) hanno gentilmente dato il loro consenso alle riproduzioni (v. sotto dopo p. 16). Una versione abbreviata in tedesco (con edizione critica delle Proprie auctoritates apostolice sedis) è apparsa nel n. 28 (1972) del « Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters » (qui di seguito: « DA »), p. 105-132.

¹ Cf. una prima pubblicazione della tradizione manoscritta del decreto del vescovo Burcardo di Worms in « Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken », 51 (1972), p. 626-651. I progressi che potrò fare in queste indagini sui manoscritti dipenderanno poi dal tempo che potrò trascorrere in Italia a scopo di studio.

² La bibliografia più recente è raccolta in « DA », 28 (1972), p. 105 seg. nn. 3 e 4.

³ K. JORDAN, *Investiturstreit und frühe Stauferzeit (1056-1197)*, in GEBHARDT, *Handbuch der deutschen Geschichte*, 1 (1970⁹) p. 334.

Si ha proprio l'impressione che gli studiosi siano ormai paghi della tesi di Giovanni Battista Borino, per cui il *Dictatus papae* sarebbe stato l'indice meno importante di una raccolta di canoni oggi perduta⁴. Il teologo Karl Hofmann lo aveva preso per la « capitulatio » di una raccolta di canoni in preparazione⁵. Più tardi modificò la propria opinione e si uniformò a quella del Borino⁶ — senza alcuna necessità, poiché le due tesi non si escludono affatto a vicenda: se infatti il materiale canonico, una volta fatti gli « excerpta » preparatori, esisteva solo in forma di collezione di schede, ciò non escludeva che si progettasse una elaborazione definitiva di una collezione in forma di codice.

Comunque sia, per interpretare il *Dictatus papae* come l'indice di una raccolta di canoni⁷, v'è un'unica prova irrefutabile — questo bisogna pur dirlo espressamente —, che riguarda un punto logico di per se stesso: cioè le singole proposizioni del *Dictatus papae* non rappresentano delle trovate spontanee di Gregorio VII, ma nell'insieme sono piuttosto orientate — sia per il contenuto sia in parte anche per la forma del testo — sulla tradizione canonistica e quindi, per la loro compilazione, bisogna dare per scontati uno o più modelli. Ma a ciò si era già accennato spesso molto prima del Borino, e addirittura prima che Karl Hofmann facesse i suoi studi dettagliati delle fonti⁸. Rimaneva soltanto da chiarire come si presentasse quel tal modello diretto ed a che scopo fossero state compilate le sentenze proprio su quella base. Sono aperte varie possibilità: I. Si trattava di una raccolta già pronta di testi riguardanti il primato romano, dalla quale il papa potè limitarsi a trarre o a compilare l'indice, una raccolta della cui esistenza tuttavia non v'è la minima traccia in tutta la tradizione canonistica, dallo Pseudo-Isidoro alla riforma gregoriana?⁹ II. Gregorio VII elaborò le sue tesi direttamente da

⁴ G. B. BORINO, *Un'ipotesi sul « Dictatus papae » di Gregorio VII*, « Archivio della R. Deputazione Romana di Storia Patria », 67 (1944), p. 237-252.

⁵ K. HOFMANN, *Der « Dictatus Papae » Gregors VII. Eine rechtsgeschichtliche Erklärung* (Görres-Gesellschaft. Veröffentl. der Sektion für Rechts- und Staatswissenschaften 63, 1933) p. 18. Recentemente si mostra favorevole a questa tesi anche Y. M.-J. CONGAR, *Der Platz des Papsttums in der Kirchenfrömmigkeit der Reformen des 11. Jahrhunderts*, in *Sentire ecclesiam*, edd. J. DANIELOU e H. VORGRIMMER, Paris 1961, p. 204.

⁶ K. HOFMANN, *Der « Dictatus Papae » Gregors VII. als Index einer Kanonensammlung?*, « Studi Gregoriani », 1 (1947), p. 533 ss.

⁷ Così d'altronde, in linea di massima, già E. SACKUR, *Der Dictatus papae und die Canonsammlung des Deusdedit*, « Neues Archiv » (qui di seguito: « NA »), 18 (1893), p. 138 ss. ed. A. FLICHE, *La réforme grégorienne*, 2, Paris 1925, p. 192.

⁸ Cf. « DA », 28 (1972), p. 106 n. 4.

⁹ Il fatto appare tanto più strano, in quanto avrebbe dovuto trattarsi di una raccolta fuori dell'ordinario: volume ridotto in confronto alle normali raccolte giuridiche, contenuto limitato ad un unico tema, cioè i privilegi di Roma. Per la tradizione, almeno il primo punto avrebbe dovuto presentare più vantaggi che svantaggi.

modelli, che indubbiamente esistevano nell'archivio romano? Oppure III. — e questa mi sembra l'ipotesi più plausibile — fu lo stesso papa o qualche suo collaboratore canonista¹⁰ a redigere, dai passi della tradizione, dei compendi decisivi per sostenere l'idea del primato, appunto una specie di 'raccolta' di fonti — presumibilmente in forma di schede — come base materiale, da cui poi Gregorio compilò quelle sentenze sobrie e quindi di facile applicazione pratica del *Dictatus papae*, sentenze che, convalidate da una antica ed autorevole tradizione, potevano a suo avviso fornire di caso in caso una sicura base giuridica alle sue azioni e decisioni?¹¹

Qui non ci addentreremo in nessuno di questi problemi. Il nostro interesse si concentra piuttosto — come già detto in principio — sopra un'altra raccolta di prerogative della sede apostolica, unico parallelo al *Dictatus papae* di Gregorio VII noto sin dal medioevo: le « Proprie auctoritates apostolice sedis », conosciute anche con la denominazione poco felice di « Dictatus » di Avranches. Questo secondo cosiddetto « Dictatus » fu anch'esso oggetto di esasperate controversie fra studiosi. Come data di compilazione si è presa in considerazione sia la seconda metà del XII secolo¹² sia una data anteriore a Gregorio VII (1073-1085)¹³. Mentre a Theodor Schieffer esso apparve come 'una versione ampliata del XII secolo' del *Dictatus papae* di Gregorio VII¹⁴, recentemente Leo Meulenberg ha ripreso la tesi dello Hofmann¹⁵, per il quale 'finora non si è accertata alcuna connessione' tra i due scritti¹⁶. Ma lasciamo per un momento da parte la discussione dei problemi appena accennati — invero piuttosto delicati — per esaminare criticamente innanzitutto il testo delle

¹⁰ V. sotto.

¹¹ Il mio giudizio sullo scopo e l'importanza delle tesi riassuntive si discosta da quello del Borino, che considera solo l'aspetto formale di indice del *Dictatus papae*, e quindi vuole sminuirne il significato (*Un'ipotesi*, p. 252: '... scade al grado alquanto minore').

¹² S. LÖWENFELD, *Der Dictatus Papae Gregors VII. und eine Überarbeitung desselben im XII. Jahrhundert*, « NA », 16 (1891), p. 202 e recentemente anche K. F. MORRISON, *Dictatus Papae*, « New Catholic Encyclopedia », 4 (1967), p. 859.

¹³ J. GAUSS, *Die Dictatus-Thesen Gregors VII. als Unionsforderungen. Ein historischer Erklärungsversuch*, « Zeitschrift für Rechtsgeschichte, Kan. Abt. », 29 (1940), p. 34; anche K. HOFMANN, *Der « Dictatus Papae » Gregors VII.*, (1933), p. 23: '... giunto in Normandia, dati i ... rapporti di Alessandro II con la Normandia'; al contrario p. 21: 'Il DAvr risale addirittura al tempo di Gregorio VII' e qualche riga più tardi, sempre in relazione alle Proprie auctoritates: 'La norma della conferma papale si adatta senz'altro alla politica di Leone IX e del cardinale Umberto verso l'est'!

¹⁴ TH. SCHIEFFER, *Dictatus Papae*, « Lexikon für Theologie und Kirche », 3, Freiburg 1959², col. 369.

¹⁵ HOFMANN, *Der « Dictatus Papae » Gregors VII.* (1933) p. 23 e lo stesso, « Studi Gregoriani », 1 (1947), p. 536.

¹⁶ L. F. J. MEULENBERG, *Der Primat der römischen Kirche im Denken und Handeln Gregors VII.*, 'S.-Gravenhage 1965, p. 10.

« Proprie auctoritates », il contenuto, la tradizione manoscritta e le edizioni finora esistenti.

I miei commenti sul contenuto delle 37 tesi¹⁷ possono e debbono essere brevi: in forma sobria e chiara le « Proprie auctoritates apostolice sedis » — come dice il titolo stesso — enunciano i particolari privilegi della sede apostolica, ossia del pontefice; trattano dell'uso del titolo « universalis », della posizione del papa di fronte a sinodi, vescovi, arcivescovi, patriarchi e di fronte al potere temporale; inoltre del potere legislativo in materia ecclesiastica, dell'appellazione, della consacrazione di basiliche, della scomunica e di questioni liturgiche.

Non dovrebbe esser inutile anticipare sin d'ora alcune differenze essenziali tra le « Proprie auctoritates » ed il *Dictatus papae*, differenze che non possiamo ignorare nonostante tutte le affinità di forma e di contenuto esistenti fra i due testi¹⁸. Mentre, ad esempio, la posizione del papa rispetto al concilio è espressa nel *Dictatus papae XVI* con le parole « Quod nulla synodus absque precepto eius debet generalis vocari », per cui essa rimane quantomai nebulosa, nelle « Proprie auctoritates » (3 e 4) è detto: soltanto la Chiesa romana può convocare concili ecumenici, nessun sinodo può esser considerato valido senza consenso del papa¹⁹, dichiarazioni queste ben precise, che mirano essenzialmente all'applicazione pratica e non soltanto a definire teoricamente dei diritti. Oppure: il *Dictatus papae XIII* consente al papa il diritto di trasferire un vescovo « necessitate cogente », le « Proprie auctoritates 12 » ignorano una tale riserva. In base al *Dictatus papae VII*, il diritto del papa a legiferare è limitato (« pro temporis necessitate novas leges condere »), mentre

¹⁷ Edizione critica del testo, con numerazione delle singole norme, in « DA » 28 (1972) pp. 126-132; v. anche le riproduzioni dei manoscritti sotto, dopo p. 16.

¹⁸ Mentre manca un'analisi più approfondita delle Proprie auctoritates, il *Dictatus papae* è stato oggetto di dettagliati esami del contenuto, cfr. in particolare Hofmann, Gauss e Meulenberg (sopra nn. 5, 13 e 16); di singole norme si sono soprattutto occupati ultimamente St. KUTNER, *Liber canonicus. A note on « Dictatus papae »* c. 17, « Studi Gregoriani », 2 (1947), p. 387-402; W. ULLMANN, *Romanus Pontifex indubitanter efficitur sanctus: Dictatus papae 23 in Retrospect and Prospect*, « Studi Gregoriani », 6 (1959-61), p. 229-264; D. LINDNER, *Die sogenannte Erbheiligkeit des Papstes in der Kanonistik des Mittelalters*, « Zeitschrift für Rechtsgeschichte, Kan. Abt. », 53 (1967), p. 15 segg. (a proposito del Dict. pap. 23); K. GANZER, *Das Kirchenverständnis Gregors VII.*, « Trierer Theologische Zeitschrift », 78 (1969) p. 99 segg.; G. TELLENBACH, *Irdischer Stand und Heilserwartung im Denken des Mittelalters*, in: *Festschrift für Hermann Heimpe* 2 (1972) p. 9 segg. (a proposito del Dict. pap. 23); O. CAPITANI, *La figura del vescovo in alcune collezioni canoniche della seconda metà del secolo XI*, Padova 1964, p. 187 seg. (« Italia sacra » 5) (a proposito del Dict. pap. 24); H. FUHRMANN, *Das Reformpapsttum und die Rechtswissenschaft*, in: *Investiturstreit und Reichsverfassung (Vorträge und Forschungen 17, 1973)* p. 187 seg. n. 29 (a proposito del Dict. pap. 26) e molti altri (v. anche la bibliografia citata in altre note).

¹⁹ Prop. auct. 3: *Sola universalia concilia congregare potest*. Prop. auct. 4: *Nullus synodus sine consensu pape potest rata haberi*.

la norma 14 delle « Proprie auctoritates » enuncia un potere legislativo assoluto: « omni tempore », in qualsiasi momento il papa può emanare nuove leggi o modificare le vecchie²⁰. Circa il passo « A nemine papa iudicari potest », v'è concordanza di vedute fra i redattori delle due serie di tesi, tuttavia le « Proprie auctoritates » fanno una concessione più larga: anche se egli — come Marcellino — dovesse smarrirsi dalla fede. I due « Dictatus » concordano anche sul punto riguardante il potere del pontefice di deporre dei principi temporali, oppure — come dice la tesi 27 delle « Proprie auctoritates » — di 'mutare i regni'. Le « Proprie auctoritates 26 » però vanno ancora oltre, fino ad un limite difficilmente superabile: ogni potere temporale è sottoposto al pontefice²¹. Non è quindi solo per la migliore disposizione e per la forma più energica e più chiara delle dichiarazioni che le « Proprie auctoritates » si staccano dal *Dictatus papae*. È soprattutto un'altra la caratteristica essenziale che è indispensabile tener presente, cioè che nelle sentenze delle « Proprie auctoritates » le prerogative del pontefice vanno al di là delle pretese del *Dictatus papae* e spesso addirittura fino al limite massimo.

A partire dalla tesi 30, la conclusione delle « Proprie auctoritates » riporta un elenco delle prerogative del papa in materia liturgica sulle quali tornerò più tardi. Da questa serie di norme resta esclusa solo la tesi 31: « Nullus episcopus in papa ordinari », un frammento di frase che, nella forma tramandata, vieta l'elevazione a pontefice di un vescovo. Come ha mostrato recentemente Werner Goetz²², l'antica disposizione canonica che interdiceva la nomina a pontefice di un vescovo fino alla metà dell'XI secolo fu trasgredita solo eccezionalmente, ed in tal caso non senza critica o biasimo. Forse che la tesi 31 delle « Proprie auctoritates » contiene una reminiscenza di quella tal vecchia norma, tutt'altro che dimenticata al tempo di Gregorio VII? Ma è ben probabile che la sentenza sia da eliminare del tutto, poiché non si accorda con la serie di privilegi liturgici del papa che comincia alla norma 30. Inoltre l'inizio della frase « Nullus episcopus », che concorda con la tesi precedente, potrebbe significare che originariamente sia stato ripetuto per una svista l'inizio della tesi 30, e che poi le parole ancora visibili « Nullus episcopus » siano state successivamente integrate in qualche modo, formando il frammento che oggi conosciamo. Tuttavia la tradizione oggi disponibile

²⁰ Cf. H. M. KLINKENBERG, *Die Theorie der Veränderbarkeit des Rechtes im frühen und hohen Mittelalter*, in: *Lex et Sacramentum im Mittelalter* (Miscellanea mediaevalia 6, 1969) p. 174 seg.

²¹ Prop. auct. 26: *Pape omnis potestas mundi subdi debet teste Clemente*.

²² W. GOETZ, *Papa qui et episcopus. Zum Selbstverständnis des Reformpapsttums im 11. Jahrhundert*, « Archivum historiae Pontificiae » 8 (1970), p. 44 segg.

non consente di provare una supposizione del genere. I primi editori delle « *Proprie auctoritates* »²³ tentarono qualche emendamento. Essi accolsero nel testo quel « nisi » aggiunto da mano più tarda, una congettura su cui già Harry Bresslau aveva osservato: ' Anche così il passo rimane sempre corrotto ' ²⁴.

Il problema del testo della tesi 31 ci ha portati di per sé alla questione della tradizione manoscritta delle norme. È stato Samuel Löwenfeld che per primo ha riconosciuto l'importanza delle « *Proprie auctoritates apostolice sedis* » e le ha pubblicate²⁵. Questo benemerito collezionista ed editore di documenti pontifici medioevali scoprì le norme giuridiche che avevano un'analogia sorprendente con il *Dictatus papae* nel codice 146 della Bibliothèque Municipale d'Avranches, un manoscritto pseudo-isidoriano che fu compilato secondo J. J. G. Alexander²⁶ nell'ultimo quarto del XI secolo a Mont Saint-Michel (Normandia), secondo Sch. Williams²⁷ al principio del XII secolo nella Francia settentrionale; tale manoscritto, accanto ad altre aggiunte (un elenco di pontefici²⁸ ed una serie di canoni²⁹), contiene in appendice le nostre tesi, di una mano molto piacevole e chiara, da collocare dopo il 1130³⁰. Tranne poche riserve, l'edizione del

²³ V. sotto nn. 25 e 33.

²⁴ H. BRESSLAU, « NA » 16 (1891) p. 200 n. 1. Non si possono comunque trarre conclusioni di vasta portata da un testo ricostruito solo più tardi, come fece la Gauss nonostante l'avvertimento di HOFMANN (*Der « Dictatus Papae » Gregors VII.*, 1933, p. 22 n. 43), cf. « Zeitschrift für Rechtsgeschichte, Kan. Abt. » 29 (1940) p. 65: ' Secondo il *Dictatus* di Avranches ... persino l'ordinazione di ogni vescovo doveva passare alla sede romana ... ».

²⁵ Il Löwenfeld notò questa raccolta di tesi nel 1882, durante un viaggio archivistico in Normandia (cf. « NA » 9, 1884, p. 383) e ne curò l'edizione nel 1891 in « NA » 16, pp. 198-201.

²⁶ J. J. G. ALEXANDER, *Norman Illumination at Mont St Michel 966-1100* (1970), soprattutto p. 224.

²⁷ Sch. WILLIAMS, *Codices Pseudo-Isidoriani. A Palaeographico-Historical Study* (Monumenta iuris canonici, Ser. C: Subsidia 3, 1971) p. 6 seg. con dettagliati richiami bibliografici; ulteriore bibliografia in H. MORDEK, « DA » 28, p. 108 n. 14; inoltre: J. J. G. ALEXANDER (v. nota precedente) e G. NORTIER, *Les bibliothèques médiévales des abbayes bénédictines de Normandie*, (Bibliothèque d'histoire et d'archéologie chrétiennes 9, 1971) p. 66 e n. 39. Sul codice di Avranches 146 v. anche le note seguenti 28 e 30, e la riproduzione sotto, prima di p.

²⁸ La lista dei papi finisce con Onorio II (1124-1130), di cui è annotato tutto il pontificato (*II Honorius s. ann. V. m. II. cessavit episcopatus d. I*). È quindi escluso che la lista sia stata registrata nel codice di Avranches 146 prima del 1130. Un'altra mano, indubbiamente più recente, ha segnato a margine i nomi dei pontefici da Innocenzo II ad Alessandro III (1159-1181).

²⁹ Cf. R. SOMERVILLE, *The Council of Beauvais, 1114*, « Traditio » 24 (1968), p. 496 segg.

³⁰ Conosco solo gli ultimi fogli del manoscritto da un microfilm gentilmente prestatomi dall'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes di Parigi. Dopo un accurato confronto delle scritture, mi sembra quasi fuor di dubbio l'attribuzione ad un'unica mano sia del catalogo dei papi trascritto ai ff. 164v-165r, sia delle *Proprie auctoritates apostolice sedis* che seguono al f. 165v, mano che deve esser datata dopo il 1130 (v. sopra n. 28). In *A propos des Dictatus*

Löwenfeld può considerarsi attendibile. Che l'editore elimini senza alcuna annotazione il primo « auctoritate » dalla tesi 5, lo si può giustificare almeno per quel che riguarda il senso. Meno comprensibile è che egli abbia accettato senza commenti quel « nisi » nella tesi frammentaria 31, dove un qualche accenno all'aggiunta posteriore della parola sarebbe stato assai opportuno³¹. E come un errore veramente grave deve apparirci quell'illogico « professiones » (in luogo dell'esatto « possessiones ») ecclesie distraxerit » (tesi 23), accolto tuttavia senza obiettare dallo stesso Erich Caspar nel commentario alla sua edizione del registro di Gregorio VII³².

V'è da domandarsi se non siano state proprio queste sviste del Löwenfeld ad indurre Bernard Jacqueline a curare nel 1955 una nuova edizione delle « Proprie auctoritates »³³. Pare proprio di sì, ma lo stesso testo stampato dal Jacqueline presenta delle brutte sorprese. Pur lasciando da parte le inezie³⁴, vediamo un « Marcellino » trasformato in « Marcello » (tesi 7), un « iudicio » in « assensu » (tesi 12), un « etiam » in « et » (tesi 22); dalla tradizione spariscono intere parole³⁵, manca completamente la tesi 17: « Ab ea nullus appellare potest », e tutto questo — si noti bene — in un testo di appena una pagina! L'edizione dello Jacqueline è inutilizzabile, benché anch'essa si basi esclusivamente sul manoscritto di Avranches.

Ma ora abbiamo ancora un'altra tradizione delle « Proprie auctoritates apostolice sedis », sfuggita ai due editori precedenti, che chiameremo — per distinguerla dalla francese — la tradizione italiana, giunta a noi in due codici: uno è il C. 135 dell'Archivio Capitolare del Duomo di Pistoia, l'altro è il manoscritto latino IV. 48 (2301) della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia³⁶. Mentre la tradi-

papae (come sotto n. 33) p. 572, B. JACQUELINE le attribuisce una datazione troppo anticipata dicendola ' del principio del XII secolo '.

³¹ V. sopra.

³² *MGH Epp. sel. 2, 1* (1920) p. 207 riga 35. Esatta è invece la lettura di HOFMANN, *Der « Dictatus Papae » Gregors VII.* (1933) p. 133 n. 9. — Un altro errore il Caspar lo ha preso da W. PEITZ, *Das Originalregister Gregors VII.* (come sotto n. 70) p. 284; il codice del *Dictatus papae* che si trova nella Biblioteca Nazionale di Torino aveva il numero lat. 239 invece del citato lat. 236; esso è oggi indicato con la segnatura D. IV. 33 (cf. ultimamente R. E. REYNOLDS, *The Turin Collection in Seven Books: A Poitevin Canonical Collection*, « *Traditio* » 25, 1969, p. 508-514). Le opere più recenti debbono esser aggiornate in conformità.

³³ B. JACQUELINE, *A propos des Dictatus papae: les Auctoritates apostolice sedis d'Avranches*, « *Revue historique de droit français et étranger* », Ser. 4, 34 (1956), p. 573 seg.

³⁴ Alcuni errori di stampa: *fide* per *fidem* (frase 7); *deposi* per *deponi* (frase 9); *temore* per *tempore* (frase 14).

³⁵ In JACQUELINE mancano alla norma 23 *episcopi*, alla norma 24 *papa*, alla norma 29 *mundi* ed alla norma 31 *episcopus*. Invece il *nisi* della norma 31 è inserito nel testo (analogamente a Löwenfeld [v. sopra p. 6]), senza però indicarlo come un'aggiunta posteriore.

zione veneziana non è che una copia trascurabile del '400³⁷, il codice pistoiese — redatto al più tardi nel 1124 nell'Italia centrale, con ogni probabilità nella stessa Pistoia³⁸ — merita tutta la nostra attenzione. Esso contiene, in una redazione particolare, la raccolta di canoni in tre libri che troviamo anche nel *Vat. lat.* 3831³⁹, integrata mediante l'aggiunta di nuovi testi⁴⁰. Come ha giustamente notato John H.

³⁶ Breve richiamo ai due manoscritti in un'opera non di facile accesso: P. FOURNIER, *Une collection canonique italienne du commencement du XII^e siècle*, « *Annales de l'Enseignement supérieur de Grenoble* », 6 (1894) p. 363 e n. 1, cf. WILLIAMS, *Codices Pseudo-Isidoriani*, p. 138. PEITZ, *Das Originalregister Gregors VII.*, p. 276 n. 3 e HOFMANN, *Der « Dictatus Papae » Gregors VII.* (1933) p. 23 menzionano solo il codice pistoiese, senza esaminare il testo delle *Proprie auctoritates*.

³⁷ Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, lat. IV. 48 (2301), 299 ff. di carta (+ 8 ff. di carta), 390 × 293 mm (265 × 190-195 mm), 54 e 56 righe in due colonne, saec. XV, cf. J. VALENTINELLI, *Bibliotheca manuscripta ad S. Marci Venetiarum*, 2 (1869) pp. 231-233 ed ora WILLIAMS, *Codices Pseudo-Isidoriani* p. 72, che attribuisce il modello a cavallo fra i secoli XI e XII (in « *Speculum* » 34, 1959, p. 513 Williams aveva ancora presupposto l'esistenza d'un modello della prima metà del XII secolo). Nel manoscritto v'è fra l'altro la tradizione della raccolta pseudo-isidoriana, la Hadriano-Hispanica, estratti dalla *Vetus Gallica*, i canoni dei concili di Magonza (a. 813; *MGH Conc.* 2, 1, p. 258 segg.) e Worms (a. 868), le lettere — che spesso si trovano raccolte insieme anche altrove — dello Pseudo-Ormisda *Ecce manifestissime*, di Gregorio I a Secondino *Nam tua sanctitas* e di Isidoro a Massona *Veniente ad nos*. L'editto di Giustiniano *De recte fide* (ff. 273r-280r, anch'esso in forma corrotta) è stato esaminato da R. SCHIEFFER, *Nochmals zur Überlieferung von Justinians « Ὁμολογία τῆς ὀρθῆς πίστεως »* (*Edictum De recta fide*), « *Κληρονομία* », 4 (1972) p. 277 segg. Al f. 298^{va-b} sono copiate le *Proprie auctoritates*, il cui testo coincide con la tradizione del codice di Pistoia C. 135, ma non con quella del codice di Avranches 146 dello Pseudo-Isidoro. L'abbinamento delle *Proprie auctoritates* alle Decretali pseudo-isidoriane è comune ad ambedue le versioni; bisogna però tener presente che nel codice di Avranches le prime sono dovute ad un'aggiunta. E quindi incerto che il prototipo abbia contenuto ambedue le opere insieme. Per il codice di Pistoia la prova dovrebbe trarsi dall'analisi delle fonti della raccolta redatta in tre libri. Ma qui la parola spetta a G. Picasso (v. sotto n. 40).

³⁸ Pistoia, Archivio Capitolare del Duomo, C. 135 (già 109), 290 ff. di pergamena (+ 1 risguardo pergameneo + 4 risguardi di carta), cf. E. B. GARRISON, *Studies in the History of Mediaeval Italian Painting* 3, 1 (1957) p. 39 e n. 1. Al f. I sono le seguenti annotazioni di mani tardomedioevali: *Liber ordinis romani vel canonum* e *Iste liber est ecclesie pistoriensis Zeno patronus*. La lista originale dei papi finisce al f. 7r con Callisto II, senza menzionare gli anni del suo pontificato. Verso la metà del XII secolo sono stati aggiunti d'altra mano i nomi di Onorio II e Innocenzo II.

³⁹ Cfr. L. CHIAPPELLI, *I manoscritti giuridici di Pistoia*, « *Archivio Giuridico* », 34 (1885) p. 245 segg.; P. FOURNIER, *Une collection canonique italienne du commencement du XII^e siècle*, « *Annales des l'Enseignement supérieur de Grenoble* », 6 (1894), p. 343-438; L. CHIAPPELLI, *Frammenti del Digesto, ed una raccolta di definizioni in una collezione canonica del principio del secolo XII^o*, in: *Mélanges Fitting* 1 (1907) pp. 213-230; P. FOURNIER-G. LE BRAS, *Histoire des collections canoniques en Occident depuis les Fausses Décrétales jusqu'au Décret de Gratien*, 2, Paris 1932, p. 198-203.

⁴⁰ Nel secondo manoscritto della raccolta in tre libri (*Vat. lat.* 3831; anche di origine italiana; esso proviene dalla *Ecclesia Sydonensis*, cf. A. MAIER, *Die Handschriften der « Ecclesia Sidonensis »*, « *Manuscripta* », 11, 1967, p. 40 seg.) non vi sono le *Proprie auctoritates*. Altri testi invece — in prevalenza patri-

Erickson, molti fogli del manoscritto sono stati inseriti più tardi⁴¹, ed il loro testo è stato generalmente legato con molta raffinatezza alle parti originarie, talché il lettore affrettato potrebbe difficilmente riconoscere le differenze fra il vecchio e il nuovo⁴². La straordinaria somiglianza delle mani scritte che lavorarono alle due redazioni contribuisce a rafforzare l'impressione di omogeneità del tutto. Si ha proprio la sensazione che fra la conclusione dell'opera originale e la redazione in cui, alla raccolta in tre libri, si aggiunsero anche le « Proprie auctoritates apostolice sedis »⁴³, sia trascorso pochissimo tempo. E infatti considerazioni sia paleografiche sia contenutistiche suggeriscono per questa elaborazione una datazione non molto posteriore all'aprile 1123⁴⁴.

Dopo queste osservazioni di natura più che altro codicologica, che dovrebbero corroborare la datazione della tradizione italiana delle « Proprie auctoritates », torniamo a quelle stesse norme giuridiche la cui seconda versione conferma pienamente nel contenuto quelle secche formulazioni che, nel codex Abrincensis, definiscono le prerogative pontificie. In alcuni punti il testo contribuisce addirittura a migliorare quello fin qui conosciuto delle « Proprie auctoritates ». E così in futuro leggeremo la tesi 5 con Löwenfeld⁴⁵ sull'autenticità di uno scritto omettendo quello scomodo primo « aucto-

stici —, inseriti successivamente nel codice pistoiese, sono senz'altro attestati nel corpo stesso della raccolta del Vat. lat. 3831. Le due tradizioni sono quindi piuttosto connesse una con l'altra. — Eventuali modifiche ai testi della vecchia raccolta saranno dimostrate dall'edizione critica dell'opera, alla quale sta lavorando G. PICASSO (cf. « Bulletin of Medieval Canon Law » 2, 1972, p. 4).

⁴¹ J. H. ERICKSON, *The Collection in Three Books and Gratian's Decretum*, « Bulletin of Medieval Canon Law » 2 (1972) p. 68 e n. 10. Erickson, che evidentemente conosceva il manoscritto solo in microfilm, ha commesso alcune sviste. Originariamente v'erano i seguenti quinterni: probabilmente l'*unio* all'inizio (ff. 1-2), 1 *unio* ff. 152-153, 1 *binio* ff. 267-268, 273-274 (originariamente *quaternio*?), 23 *quaterniones*, 3 *quiniones* ff. 3-12, 132-136, 139-143 e 197-200, 206-211, inoltre il foglio singolo 99. Questa parte originale è stata ampliata poco dopo con l'aggiunta dei ff. 21, 36-37, 54-55, 72, 100-106, 117, 137-138, 155, 163-166, 178-181, 189-190, 201-205, 214-215, 222-226, 235-242, 255-262, 269-272, 283-290. D'altronde non mancano i ff. 141 e 251, come dice l'Erickson.

⁴² Un buon esempio delle capacità di adattamento del redattore è addotto da Erickson, *The Collection*, p. 68, in base ai ff. 189 e 190. Invece le leggende degli additamenta, scritte con un certo slancio, si possono chiaramente distinguere dalle scritte più antiche.

⁴³ Nel codice C. 135 (109) dell'Archivio Capitolare di Pistoia le Proprie auctoritates si trovano al f. 260: 296-300 × 197-204 mm (217-233 × circa 135 mm), 38 lunghe righe; v. riproduzione dopo p. 16.

⁴⁴ Le aggiunte più recenti sono i canoni del concilio lateranense del marzo/aprile 1123 (i canoni del concilio di Pisa del 1135 — esaminati ed editi da R. SOMERVILLE, *The Council of Pisa, 1135: A Re-examination of the Evidence for the Canons*, « Speculum », 45 (1970), p. 102 segg. — appartengono ad una rielaborazione più tarda). Scrittura ed iniziali dell'intero manoscritto attestano la stessa scuola. L'accertamento più preciso delle varie mani richiederebbe però un'indagine paleografica a sé.

⁴⁵ V. sopra p. 6.

ritate». La tesi 9 potrà tranquillamente rinunciare a quell'inutile « debet vel », molto probabilmente scappato dalla penna del copista a causa di quel « deponi debet » di suono analogo della precedente sentenza. Se la testimonianza dei pontefici Clemente e Gelasio debba estendersi ai paragrafi 26 e 28 ovvero si limiti alla tesi 26, è assai difficile deciderlo in base al contenuto delle relative tesi⁴⁶. Sono poi senza alcun peso semplici spostamenti di parole o di frasi dove, in mancanza di una conoscenza esatta della fonte diretta, sarà ben difficile accertare la collocazione originale⁴⁷. Inequivocabilmente corrotta appare invece la tradizione italiana nella parola « inmutantis » in luogo di « im(m)unitatis (privilegia) » (25), come del resto a buon diritto non dovremmo rinunciare a quel sostantivo « paratu » trasmessoci nel manoscritto francese con la forma aggettivata « imperiali » della tesi 32, che attribuiva esclusivamente al papa il diritto di indossare i paludamenti imperiali nelle processioni.

Traiamo ora le somme dall'esame del testo di queste due versioni: nessuna delle due rappresenta la forma originale delle norme; esse piuttosto si rifanno direttamente o indirettamente ad un comune modello più antico. Per la redazione delle « Proprie auctoritates apostolice sedis » ciò significa però che esse debbono esser state compilate prima della rielaborazione del codice pistoiese, databile poco dopo il 1123 (aprile).

In base ad un « argumentum ex silentio », a mio avviso convincente, addotto già da Ernst Sackur, il « terminus ante quem » si può addirittura spostare ad una data ancora anteriore⁴⁸. Nei passi che attribuiscono al pontefice la supremazia su ogni potere tempo-

⁴⁶ Gelasio I si è pronunciato su ambedue i temi: JK 632 (rapporto fra potere spirituale e temporale) e JK 636 (consacrazione di basiliche). Contro la tradizione di Avranches v'è il fatto che questo è l'unico passo nelle « Proprie auctoritates » in cui siano citate due autorità — ma questo potrebbe anche spiegarsi con l'importanza eccezionale del tema. Grammaticalmente ci si aspetterebbe piuttosto *testibus* invece di *teste*. In favore della versione francese si può addurre soprattutto il parallelo con la lettera di Gregorio VII al vescovo Ermanno di Metz (Reg. VIII, 21).

⁴⁷ Prop. auct. 12 (*episcopii*), Prop. auct. 18 (*successore suo - suo successore*), Prop. auct. 19 (*inobedientes*). Circa la frase 15, il manoscritto di Avranches corrisponde con *singulare privilegio* al modello dello Pseudo-Giulio (*Hinschius* p. 464). Invece la collocazione della tesi 29 fra le altre norme che concernono la consacrazione nel manoscritto di Pistoia appare più logica. *Iudicia* al plurale, che — nella versione italiana della norma 18 — compare come soggetto della forma verbale al singolare *retractari potest*, si accorda in modo sorprendente con un testo analogo nel Reg. VIII, 21, v. sotto p. 18 n. 82. Vecchi decreti (norma 14) possono indifferentemente chiamarsi sia *antiqua*, sia *vetera decreta*, cf. i paralleli addotti dal Caspar nel commentario al *Dictatus papae VII* (*MGH Epp.* sel. 2, 1, p. 203 seg.).

⁴⁸ Cf. E. SACKUR, *Der Dictatus papae und die Canonsammlung des Deusedit*, « NA » 18 (1893) p. 150 seg.; d'accordo PEITZ, *Das Originalregister Gregors VII.*, p. 276 n. 3.

rale, il suo diritto di 'mutare i regni'⁴⁹ è esemplificato unicamente con i nomi dei papi Gregorio (I)⁵⁰, Stefano (II) e Adriano (I)⁵¹. Ed è quasi inconcepibile che un canonista attivo dopo Gregorio VII (morto nel 1085) abbia potuto ignorare proprio questo papa, Gregorio VII, due azioni del quale — il bando e la deposizione di Enrico IV — avevan fatto una profonda impressione in tutto il mondo occidentale e che da allora eran valse proprio come un esempio classico di 'mutazione di un regno' operata da un pontefice⁵².

Come « terminus a quo » prendiamo la data di compilazione del *Dictatus papae* riportata nel registro di Gregorio VII tra due lettere rispettivamente del 3 e 4 marzo 1075; come spiegheremo più tardi (p. 14), al *Dictatus papae* deve esser data la priorità rispetto alle « Proprie auctoritates apostolice sedis ». Le ultime tesi sarebbero quindi da attribuire al decennio che intercorre tra il 1075 ed il 1085.

Circa la provenienza di queste 37 proposizioni, si è parlato — sull'unica base della tradizione relativamente tarda del codice di Avranches — di un « Dictatus dalla Normandia »⁵³ o di un qualche 'rapporto con la scuola di Avranches e con l'abbazia di Bec in Normandia, dove era attivo Lanfranco, dotto nelle cose del diritto e interessato alla canonistica'⁵⁴. Ma qualsiasi supposizione sulla loro provenienza si sposta ora decisamente verso il centro Italia, dopo il ritrovamento di una tradizione redatta in Toscana, probabilmente a Pistoia, in data appena successiva all'aprile 1123⁵⁵. Considerare l'Italia centrale, e più precisamente Roma, come patria delle « Proprie auctoritates » è una supposizione giustificata anche dal contenuto delle tesi. Nel complesso esse trattano delle prerogative del papa e della chiesa romana. Le tesi conclusive 30 e 32 fino alla 37 esplicano dettagliatamente i privilegi liturgici della sede apostolica: che solo il papa può esser consacrato all'altare di S. Pietro, che unicamente

⁴⁹ Prop. auct. 27: *Regna mutare potest ut Gregorius, Stephanus, Adrianus fecerunt.*

⁵⁰ Non Gregorio III, come ritiene il Sackur, « NA » 18, p. 150, basandosi sul parallelo in Bonizo, *Liber ad amicum VII* (MGH Lib. de lite 1, p. 608), che ritengo attribuibile ad epoca più tarda, bensì Gregorio I, conformemente all'indicazione nella lettera di Gregorio VII al vescovo Ermanno di Metz dell'anno 1081.

⁵¹ Cf. in proposito HOFMANN, *Der « Dictatus Papae » Gregors VII.* (1933) p. 148 seg.

⁵² In *Studien zum Register Gregors VII.* (pubblicazione parziale di tesi Strasburgo 1911) p. 80 (e anche p. 32, ed in forma abbreviata in « Archiv für Urkundenforschung » 4, 1912, p. 159), O. BLAUL afferma che le tesi sarebbero 'sorte prima del 1076, cioè antecedentemente alla prima deposizione di Enrico IV', richiamandosi al Sackur (v. sopra n. 48), ma si tratta di una interpretazione esagerata.

⁵³ J. GAUSS, « Zeitschrift für Rechtsgeschichte, Kan. Abt. », 29 (1940), p. 33.

⁵⁴ HOFMANN, *Der « Dictatus Papae » Gregors VII.* (1933), p. 23.

⁵⁵ V. sopra p. 8.

a lui è concesso portare il « regnum » e le altre insegne imperiali ed inoltre — senza limitazioni — di indossare il pallio, il mantello rosso, il linteo e di portare la rosa aurea nonché, a Pasqua, di consumare il pasto sdraiato insieme con i vescovi ed i clerici. E dove se non a Roma stessa si potrebbe supporre una tale intima conoscenza delle usanze della chiesa romana o un maggior interesse a fissare giuridicamente il rituale romano — che del resto, nella letteratura canonistica del tempo, è unico nel suo genere? ⁵⁶

Che le « *Proprie auctoritates* » siano state compilate alla corte pontificia o nelle sue vicinanze, trova un'ulteriore conferma in quelle opere romane, con le quali le nostre tesi giuridiche concordano in modo impressionante: il *Dictatus papae* e la raccolta di canoni del cardinale Deusdedit ⁵⁷. Ecco a titolo d'esempio alcune corrispondenze tra il *Dictatus papae*, il Deusdedit e la prima parte delle « *Proprie auctoritates* »:

<i>Dictatus papae</i> (ed. E. CASPAR, <i>MGH Epp.</i> sel. 2, 1, 1920, p. 202 s.)	« <i>Proprie auctoritates</i> » (ed. H. MORDEK, « DA » 28, 1972, p. 126 s.)	<i>Deusdedit</i> (ed. V. WOLF VON GLANVELL, 1905)
II. Quod solus Romanus pontifex iure dicatur universalis.	1. Solus Romanus pontifex universalis habetur teste Calcedonensi sinodo (concilio). 2. Sola Romana ecclesia est universalis et mater omnium.	Quod a Chalcedonensi sinodo DCXXX patrum universalis sit appellatus (p. 8). Quod Romana ecclesia omnium ecclesiarum sit caput et mater (p. 6).
XVI. Quod nulla synodus absque precepto eius debet generalis vocari.	3. Sola universalia concilia congregare potest.	Quod generales synodos ipsa convocare debeat (p. 7). Quod eius auctoritate iam VIII universales synodi celebrate sunt (p. 7).

⁵⁶ Cf. HOFMANN, *Der « Dictatus Papae » Gregors VII.* (1933), p. 22 seg. e GAUSS, op. cit., p. 78.

⁵⁷ Questo fu già messo in evidenza dal Sackur, « NA » 18, p. 151 seg. Anche altre opere giuridiche scaturite dalla riforma gregoriana come le *Diversorum patrum sententiae*, la *Collectio duorum librorum* (cf. in proposito le opere di J. T. GILCHRIST, *Canon Law Aspects of the Eleventh Century Gregorian Reform Programme*, « The Journal of Ecclesiastical History », 13, 1962, pp. 21-38 e *Gregory VII and the Juristic Sources of his Ideology*, « Studia Gratiana » 12 [Collectanea Stephan Kuttner 2, 1967] pp. 3-37 e J. BERNHARD, *La collection en deux livres (Cod. Vat. lat. 3832)*, « Revue de droit canonique » 12, 1962, p. 587 segg.) così come le raccolte di Anselmo di Lucca e di Bonizo di Sutri, mostrano qualche analogia con le nostre tesi; ma Deusdedit si avvicina ancora di più. Le affinità fra il *Dictatus papae* e la collezione di Deusdedit sono diffusamente trattate — senza tuttavia apportare niente di decisamente nuovo in confronto alle opere uscite finora — da M. RÍOS FERNÁNDEZ, *La « Collectio Canonum » del Cardenal Deusdedit y el « Dictatus Papae »*, « Compostellanum. Sección de Ciencias Eclesiásticas » 5, 3 (1960) pp. 181-212, soprattutto p. 190 segg.

<i>Dictatus papae</i> (ed. E. CASPAR, <i>MGH Epp.</i> sel. 2, 1, 1920, p. 202 s.)	« <i>Proprie auctoritates</i> » (ed. H. MORDEK, « DA » 28, 1972, p. 126 s.)	<i>Deusdedit</i> (ed. V. WOLF von GLANVELL, 1905)
XVII. Quod nullum capitulum nullusque liber canonicus habeatur absque illius auctoritate.	5. Nulla scriptura est autentica sine auctoritate eius.	Quod nulla scriptura sit autentica, nisi illius iudicio sit roborata (p. 10).
XXVI. Quod catholicus non habeatur, qui non concordat Romanę ecclesię.	6. Qui decretis sedis apostolice non consenserit, hereticus habendus est.	Quod heretici sint, qui Romanę ecclesie non concordent et qui eius privilegia nituntur auferre (p. 8).
XVIII. Quod a nemine ipse iudicari debeat.	7. A nemine papa iudicari potest, etiam si fidem negaverit ut de Marcellino constat.	Quod causa Romani pontificis dei sit iudicio relinquenda (p. 8).
III. Quod ille solus possit deponere episcopos vel reconciliare.	10. Solus potest decernere de episcoporum depositione. 22. Solus papa quoslibet episcopos etiam patriarchas deponere potest.	Quod absque eo episcopus non mutatur a sede ad sedem (p. 12).
XIII. Quod illi liceat de sede ad sedem necessitate cogente episcopos transmutare.	12. Non mutantur episcopi de sede ad aliam sedem sine illius iudicio.	Quod illi liceat duas episcopales sedes et dua monasteria unire (p. 11).
VII. Quod illi soli licet... divitem episcopatum dividere et inopes unire.	13a. Non fiunt de uno episcopatu duo vel plures, non de duobus vel pluribus unus... sine illius iudicio. 24. Ab archiepiscopis episcopatus quos vult papa demere et pro voluntate disponere, dividere vel diminueri potest.	Ut item absque eius licentia nove parrochie non instituantur (p. 11).
VII. Quod illi soli licet pro temporis necessitate novas leges condere...	14. Omni tempore licet ei nova decreta constituere et vetera (antiqua) temperare.	Quod necessitate cogente novas instituat leges (p. 10).
	15. Romana ecclesia singulari privilegio claudit celum et aperit cuicumque voluerit teste papa Iulio.	Quod eius singulare privilegium sit aperire et claudere celum (p. 6).

Concentriamo innanzi tutto la nostra attenzione sui primi due testi: il *Dictatus papae* e le « *Proprie auctoritates* ».

‘Qualcuno’ — paventava un tempo il Sackur⁵⁸ — ‘basandosi sul fatto che il *Dictatus* mostra alcune affinità con le tesi di Avranches, non facilmente riportabili ad una comune fonte canonistica, qualcuno potrebbe trarne la conclusione che il redattore più tardo abbia conosciuto il lavoro del precedente’. Ora, quel ‘qualcuno’ sono appunto io; sono infatti dell’opinione che la connessione negata dal Sackur tra le due raccolte di tesi esista. Il Sackur partiva dalla premessa — non provata — ‘che allora si fosse in genere propensi a redigere delle compilazioni di questo tipo’⁵⁹. Quindi il *Dictatus papae* e le « *Proprie auctoritates* » sarebbero due esemplari di un genere letterario ampiamente diffuso. Ma se teniamo presente tutto ciò che fanno i canonisti nostri contemporanei, che giudicano l’epoca della riforma gregoriana in base ad un’ampia conoscenza della tradizione manoscritta, allora risulta proprio l’opposto. Il *Dictatus papae* e le « *Proprie auctoritates* » sono nel loro genere delle opere assolutamente uniche⁶⁰. È indubbio che vi fossero numerose raccolte in materia di riforma, che trattavano del primato papale. Ma esse inserivano sempre questo tema — per quanta importanza gli si volesse attribuire — in un più ampio contesto ecclesiologico, erano inoltre molto più voluminose, le dichiarazioni assai meno concise, e al tempo stesso presentavano anche il testo per le rubriche citate nella capitulatio. Dalle normali opere di diritto canonico cui si è accennato, il *Dictatus papae* e le « *Proprie auctoritates* » si staccano nettamente, e benché strettamente legate alla tradizione, sono nel complesso opere di carattere proprio singolare. Questo fatto, per me essenziale, deve esser tenuto ben presente anche per ragioni di coerenza. Si può veramente mettere in dubbio una effettiva relazione tra due testi eccezionali, straordinariamente simili e nella concezione e nella esecuzione e talvolta persino nella formulazione del testo, inoltre compilate con grande probabilità a distanza di appena qualche anno nello stesso luogo — cioè alla corte pontificia? Negli argomenti che ho presentato io scorgo piuttosto la prova, che l’autore delle tesi più recenti sapeva dell’esistenza di una raccolta di tesi sui privilegi della sede apostolica redatta in precedenza⁶¹.

⁵⁸ SACKUR, « NA » 18, p. 152 n. 1.

⁵⁹ SACKUR, « NA » 18, p. 153.

⁶⁰ Di ambedue esistono varie tradizioni; finora non ho trovato alcuna traccia di un’altra raccolta di tesi sui privilegi della sede apostolica. Ritengo pertanto assai improbabile che potessero essere in circolazione molti altri ‘*Dictatus papae*’ analoghi. Posso comunque affermare di non aver mai parlato dell’esistenza di parecchi *Dictatus papae* nel senso del Reg. II, 55 a.

⁶¹ La dipendenza delle *Proprie auctoritates* dal *Dictatus papae* è stata recentemente sostenuta anche da R. KOEBNER, *Der Dictatus Papae*, in: *Kritische Bei-*

E che noi dobbiamo ravvisare nelle « Proprie auctoritates apostolice sedis » il testo più recente non deve destare alcun dubbio. Rispetto al *Dictatus papae*, 'privo di qualsiasi ordine sistematico'⁶², le tesi delle « Proprie auctoritates » sono distribuite con maggior chiarezza⁶³, lo stesso oggetto è spesso meglio precisato, v'è maggior rigore nelle dichiarazioni⁶⁴ e il testo è arricchito di dieci tesi. Se viceversa supponessimo un ordine di successione inverso, avremmo davanti a noi un testo abbreviato, privo della disposizione convincente del modello, con precetti dal contenuto più blando e meno precisi — cosa che, data la forma mentis e dato il sistema di lavoro di un Gregorio VII, mi sembra proprio inconcepibile.

Ed ora inseriamo nelle nostre considerazioni anche la raccolta di *Deusdedit*.

Da un confronto delle tre raccolte di testi suindicate risulta evidente che il *Dictatus papae* e le « Proprie auctoritates » concordano in vari punti — e quindi indipendentemente una dall'altra — spesso fin nella formulazione del testo con alcune frasi dell'indice di *Deusdedit*. Quando il cardinale pubblicò la sua opera (a. 1087), ambedue le raccolte di tesi erano pronte da tempo. Come conseguenza logica si dovrebbe supporre che *Deusdedit*, nella compilazione della sua raccolta, si fosse ispirato al *Dictatus papae* e alle « Proprie auctoritates », tanto più che — simile anche in questo ai compilatori delle tesi — nella sua opera volle mettere in particolare evidenza i privilegi della chiesa romana⁶⁵.

Naturalmente la possibilità inversa, che cioè le due raccolte di tesi fossero influenzate dal *Deusdedit*, non si può escludere a priori. *Deusdedit*, un accanito seguace di Gregorio VII, in quanto cardinale dell'antica chiesa titolare degli Apostoli (l'odierna S. Pietro in Vincoli), viveva ed operava nelle vicinanze immediate del pontefice. Per la sua collezione di canoni egli utilizzò direttamente dall'archivio romano un copioso materiale. Alla corte pontificia poteva entrare e uscire a piacimento, per cui venne addirittura designato col nome di 'canonista di corte' del papa⁶⁶. Le sobrie tesi del *Dictatus papae* presuppongono uno studio approfondito delle fonti. Non ci sarebbe minimamente da meravigliarsi, anzi ci si potrebbe stupire del con-

träge zur Geschichte des Mittelalters. Festschrift für Robert Holtzmann zum 60. Geburtstag (Historische Studien 238, 1933) p. 65 n. 3 e R. MORGHEN, *Ricerche sulla formazione del registro di Gregorio VII*, « Annali di storia del diritto » 3-4 (1959-60) p. 53.

⁶² F. KEMPF, *Die gregorianische Reform*, in: *Handbuch der Kirchengeschichte*, ed. H. JEDIN, 3/1, Freiburg 1966, p. 425.

⁶³ Cf. JACQUELINE, *A propos des Dictatus papae*, p. 572.

⁶⁴ Cf. HOFMANN, *Der « Dictatus papae » Gregors VII.* (1933) p. 21.

⁶⁵ Cf. l'introduzione alla sua raccolta di canoni, ed. V. WOLF VON GLANVELL (1905) p. 2 segg.

⁶⁶ SACKUR, « NA » 18, p. 148.

trario, se Gregorio VII avesse chiesto il consiglio e la collaborazione di un esperto di diritto canonico come il Deuseddit sia per il lavoro preliminare sia presumibilmente anche per la compilazione definitiva delle sue tesi⁶⁷. Non è neppure da escludere che l'una o l'altra formulazione del cardinale si sia infiltrata nelle norme giuridiche⁶⁸. Con ciò non si sminuirebbe né si metterebbe in dubbio in alcun modo la responsabilità di Gregorio VII in quanto autore di tutte le norme del *Dictatus papae* per quel che riguarda il contenuto e lo spirito.

E per venire alla nostra seconda raccolta di tesi: i paralleli che vi troviamo con Deuseddit possono spiegarsi nello stesso modo? Il cardinale ebbe forse a che fare anche con la redazione delle « *Proprie auctoritates apostolice sedis* », compilate con tutta probabilità sotto Gregorio VII alla corte pontificia o in collegamento con la corte stessa? Una supposizione che sembra naturale, tuttavia, tra le « *Proprie auctoritates* » e le sentenze della raccolta di canoni in quattro libri, vi sono differenze di contenuto⁶⁹, che escludono quasi del tutto che Deuseddit sia responsabile della loro compilazione. Riflettendo su chi abbia potuto ideare queste norme, siamo invece guidati in un'altra direzione.

Prima che Wilhelm Peitz⁷⁰ (a. 1911) adducesse la prova, mai messa finora seriamente in dubbio, che noi dovessimo considerare il *Reg. Vat. 2* come il registro originale di Gregorio VII compilato nella cancelleria pontificia, e riconoscere nello stesso papa l'autore del *Dictatus papae*⁷¹, prima di ciò il già citato Sackur (a. 1893)

⁶⁷ Cf. anche sotto p. 17.

⁶⁸ Lo ritiene anche HOFMANN, cf. « *Studi Gregoriani* » 1, p. 535.

⁶⁹ Tra l'altro, Deuseddit concorda col *Dictatus papae VII* nell'attribuire al pontefice solo un potere legislativo limitato; al contrario, la tesi 14 delle *Proprie auctoritates*, appoggiandosi su Niccolò I, conferisce al papa la potestà legislativa assoluta; v. i testi sopra p. 13.

⁷⁰ W. PEITZ, *Das Originalregister Gregors VII. im Vatikanischen Archiv (Reg. Vat. 2) nebst Beiträgen zur Kenntnis der Originalregister Innozenz' III. und Honorius' III. (Reg. Vat. 4-11)* (Sitzungsberichte Wien, phil.-hist. Klasse 165, 5, 1911).

⁷¹ Contro il risultato principale cui sono approdate le ricerche di Peitz e Caspar si sono opposti recentemente F. BOCK, *Gregorio VII e Innocenzo III. Per un confronto dei Registri Vaticani 2 e 47 A*, « *Studi Gregoriani* », 5 (1956), p. 243-279, R. MORGHEN, *Ricerche sulla formazione del registro di Gregorio VII*, « *Annali di storia del diritto* », 3-4 (1959-60), p. 35-63 e G. B. BORINO in vari articoli apparsi negli « *Studi Gregoriani* », 5 e 6 (1959-61). Ma con ragione si è obiettato (MEULENBERG, *Der Primat der römischen Kirche* p. 10 e KEMPF, in: *Handbuch der Kirchengeschichte*, 3/1, p. 421) che la questione potrà essere risolta definitivamente solo con una nuova indagine paleografico-diplomatica. L'argomentazione di L. SANTIFALLER, *Beiträge zur Geschichte der Beschreibstoffe im Mittelalter* (Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsbd. 16, 1, 1953) p. 38 segg., 109, basata su Deuseddit III, 201, secondo cui il registro originale di Gregorio VII dovrebbe essere stato un volume papiraceo, è convincentemente confutata da R. SCHIEFFER, *Tomus Gregorii papae*.

he te se auctoritate aplice solit.

olus romani pontifice immutat habet. tale
cathedonensi sinodo. Sola romana ecclia un
apostoli a mat omnia. Sola uniuersalia con
lia congregare potest. Nulla synodus sine con
sensu. pp. potest rata habi. Nulla separam;
auctoritate auctoritate sine auctoritate.

Q dicitur sedis aplice si consenserit: hereticus
habens. A omne. pp. iudicari potest. etia
si fidei negauerit ut de marcellino dicit.

Q cont' eiu sententia dicitur. deponi dedit ut di
ofone. Null' epus deponi debet s' pot' sine illi
assensu. Solut' s' deponere de epus depositione.

Q nisi alii nequeunt sine ipso. Non nunciat' de
sede ad alios. epi sine illi iudicio? Qui epi
hinc a noua sede altiare a uera repare.

R omnia ecclia siglari privilegio claudere adu. nape
cunctas; uoluerit teste papa iudo. Et omi' etia la
ici appellare possunt. Absq' null' appellare s'.

P ape uicari a nullo n' ab ipso salis suo successor
restituari pot. Quid' inobediens p' coetu mun
du' excommunicat' est null' sine obsequio et reom
citare s' ipse ab alii excommunicat' soluen s'.

1) null' patriarcha n' a papa. Imobis si heret' aserme
tur: auctoritate habet. Sol' papa q'lib' epus.
i' patriarchat' deponit s'. Nulli clerico licet accu
sare suu' epim n' a fide errauerit. i' possessio
nes ecclie dist' ruerit. si peruenit. pp. s' se ab
accusatione epi subd' ruerit deponatur.

A b archiep' epus s' ante. pp. demere. pp. uo
luntate dispo'ne. diuidere. i' dominare s'.

S ol' pp. in o' part' mundi inuete potestates
i' q'os obsecrat i' disponit. Sol' pp. omib' cen
b'us inuenerit privilegia h'ec s' ante 60 Gregorio.

P ape. ois' potestas mundi subdi debet. demig
celasto ecclie. Regna mutare s'. ut Gregorius
scip' s'. adrian' fecerit. Null' basilica aliquis
sine s' sentu pape obsecrare s'. Null' epus ad al
care s' pot' obsecrat' i' pp. Null' epus in p'p'a
ordina'ri. Soti pape licet in p'cellionib' in
s'igne q' uocet' regna p'care. cu' reliquis.

paracu uipalli. Solut' in omi' missa s' par
tione ex consuetudine. uicij usq' pallio.
S ol' uic' rubra capa. in signu' imp' uincenti.
S ol' ad missa ingredienti linteae coopitur.
iii. angul' extensio. Sol' rosa aurea in
moda. x' p' passioni. i' significacione p'car' c.
S ol' in pascha cu' epus clericos suis potest
recubendo comedere.

Non hinc de uno episcopo duo. s' plures
si de duob' s' plurib' unus.
Nec non episcopus debent imbreui
sine illi iudicio.

Hec sunt auctoritates apostolicas scilicet.

Solus romanus pontifex uniuersaliter habet iurisdictionem in ecclesia.

Sola romana ecclesia est uniuersalis et mater ceterarum.

Sola uniuersalia concilia congregare potest.

Nulla synodus sine consensu papae potest rata haberi.

Nulla scriptura est autentica sine auctoritate eius.

Quaecumque sententia apostolica non sententia bene habenda est.

Nemo sine proiudicio potest etiam si fide nequirit ut demarcellino est scriptum.

Quod est in sententia dedit deponi debet ut discor.

Nullus episcopus deponi potest nisi illi assensu. Solum potest decernere de episcoporum depositione.

Omnes alii nequeunt sine ipso.

Non mutantur episcopi de sede ad aliam sed sine illius iudicio.

Non sunt de uno episcopatu duo et plures. Unde de duobus et pluribus unum.

Non noui episcopi debent institui sine illius iudicio.

Omni tempore licet ei noua decreta constituere et antiqua et praeterita.

Romana ecclesia privilegio singulari et audit aeternum et apertum cuiusque uoluit recte pro uisum.

Et a omni etiam laico appellare potest. Ab ea nullum appellare potest.

Papae iudicia a nullo nisi ab ipso et aliis successoribus suis retractari potest.

Quilibet contra mandatum inobediens excommunicare potest quod nullum sine excommunicatione.

reuelare potest. Ipse ab aliis excommunicatos soluere potest.

Nullus patriarcha nisi a synodis litteris et firmis auctoritate habet.

Solus papa quodlibet episcopus etiam patriarchas deponere potest.

Nulli est licet accusari suum episcopum nisi a fide errauit et possessiones ecclesie di-

straxerit et percipiente papa quod ab accusatio episcopi subdit deponit.

Ab archiepiscopo episcopus quod uult papa de morte et uoluntate disponere diuina et adiuuante.

Solum papa omnibus cenobis immunitatem privilegia facere potest et sic beatus Gregorius. Potest.

papae omnes potestates mundi subditi debent esse de morte.

Regna mutare potest ut Gregorius Stephanus Adrianus fecerunt.

Nullus basilicam aliam sine assensu papae esse potest presertim Gelasius testis.

Solus papa in omnes partes mundi mittit predicatores et episcopos et creat et deponit.

Nullus episcopus ad altare sancti petri esse potest nisi papa.

Nullus episcopus in papa ordinari.

Solum papa licet in possessionibus insignis regnum uocat portare cum reliquis imperatoribus.

Solus in omni missa et possessione ecclesie et uoluntate antiqua uisum pallio.

Solus uisum rubra cappa insignis impugni et martiri.

Solus ad missam ingrediens linteo cooperitur in angulis ecclesie.

Solus rosa aurea in media et passiones et significatione portat.

Solus in pascha cum episcopis et clericis in partibus recubendo comedit.

aveva indicato esplicitamente nel cardinal Deusdedit l'autore delle tesi giuridiche⁷², inducendo a considerare l'opera come un prodotto puramente letterario della canonistica gregoriana. Tra l'altro il Sackur giustificava la sua tesi con un accenno all' "analogon" delle « Proprie auctoritates apostolice sedis », che egli considerava egualmente come una compilazione privata di sentenze di diritto canonico⁷³. Ma come — se il *Dictatus papae* non è affatto opera di Deusdedit, bensì dello stesso Gregorio VII, non si potrebbe supporre per il suo unico parallelo, che anche quest'opera sia da attribuirsi al papa, data anche l'ipotesi, da noi avanzata per ragioni differenti, ch'essa sia stata compilata alla corte pontificia al tempo di Gregorio VII? Ma allora perché — si obietterà subito — perché il papa avrebbe dovuto redigere o far redigere una seconda raccolta di tesi, avendo già fissato per iscritto al principio del suo pontificato i privilegi papali a lui spettanti?

Un indizio che potrebbe darci un certo aiuto in tale questione potrebbe esserci fornito da quella importante lettera scritta dal papa nel marzo del 1081 ad Ermanno di Metz⁷⁴. Il vescovo di Metz aveva chiesto a Gregorio una spiegazione più dettagliata della politica seguita dal papa di fronte ad Enrico IV, ed il papa aveva risposto giustificando, in forma programmatica, la propria azione con dei riferimenti ai testi più antichi ed autorevoli. La lettera — fatto eccezionale nello stile epistolare di Gregorio VII⁷⁵ — riporta numerose citazioni letterali di decretali e di scritti di padri della chiesa. La stesura di essa deve esser stata preceduta da studi di fonti canonistiche abbastanza nutriti⁷⁶. Una di queste fonti era certamente il *Dictatus papae*⁷⁷. Con molta probabilità il papa potè

Bemerkungen zur Diskussion um das Register Gregors VII., « Archiv für Diplomatik », 17 (1971), p. 169-184.

⁷² SACKUR, « NA », 18, p. 142 segg.

⁷³ SACKUR, « NA », 18, p. 153.

⁷⁴ Reg. VIII, 21, ed. CASPAR, p. 544-563.

⁷⁵ Cf. E. CASPAR, *Gregor VII. in seinen Briefen*, « Historische Zeitschrift », 130 (1924), p. 1-30 e l'indice delle fonti al registro compilato a cura dello stesso (*MGH Epp. sel.* 2, 2, p. 649 seg.); inoltre l'indice dei nomi in L. SANTIFALLER, *Quellen und Forschungen zum Urkunden- und Kanzleiwesen Papst Gregors VII.*, 1, Vaticano 1957, p. 274 s. (Studi e Testi 190).

⁷⁶ Cf. J. GILCHRIST, *Gregory VII and the Juristic Sources of his Ideology*, « Studia Gratiana », 12 (1967) p. 9. I testi patristici sono stati analizzati da H.-X. ARQUILLIÈRE, *La II^e lettre de Grégoire VII à Herman de Metz (1081). Ses sources patristiques*, « Recherches de Science Religieuse », 40 (Mélanges Jules Lebreton 2, 1951-52) p. 231 segg.

⁷⁷ Nel Reg. VIII, 21 troviamo trattati gli argomenti delle tesi del *Dictatus papae* III, XVIII, XXI, XXIII e XXVII. Il parallelo seguente è decisivo:

Dictatus papae XXIII

Reg. VIII, 21 (p. 561, 1-13)

Quod Romanus pontifex, si canonice fuerit ordinatus, meritis beati Petri

Quodsi ad apostolicam sedem, in qua rite ordinati meritis beati Petri apo-

anche attingere a quella raccolta di 'excerpta' sulla cui base a suo tempo dovrebbe aver fatto redigere le sentenze del *Dictatus papae*⁷⁸. E, come per la compilazione di quella collezione si è supposta a giusto titolo una collaborazione di canonisti attivi alla corte pontificia⁷⁹, così mi sembra plausibilissimo che anche in questa occasione egli abbia chiesto l'aiuto dei suoi amici⁸⁰, ad esempio di un Deusdedit o di Anselmo di Lucca, per raccogliere e motivare dalla tradizione i diritti essenziali a lui spettanti. Di questi collaboratori parlarono i cardinali scismatici (a. 1095), certo ben informati, come di 'allievi' di Ildebrando che, analogamente al maestro, diedero alla luce 'compilazioni ingannevoli' da norme giuridiche ricavate dalla tradizione⁸¹. E dovrebbe esser significativo che, tra gli esempi allora adottati dai cardinali, sia citata la seconda lettera di Gregorio ad Ermanno di Metz che, per il materiale impiegato, tradisce meglio di ogni altro scritto riportato nel registro l'esistenza, in fase preparatoria, di una équipe di collaboratori.

Da questo importante documento, che descrive e giustifica con grande efficacia la potenza della sede apostolica, non traspare unicamente un'affinità con il *Dictatus papae*, ma anche una connessione con le « Proprie auctoritates apostolice sedis ». Questo è testimoniato da varie analogie che, prese singolarmente, avrebbero certo ben poco da svelare, ma nell'insieme proprio non possono più spiegarsi unicamente come un prodotto del caso⁸². Il problema è solo

indubitanter efficitur sanctus ..., sicut stoli meliores efficiuntur, ... in decretis in decretis beati Symachi pape continetur. beati Symachi pape ... sic continentur.

Nel Reg. VIII, 21, la citazione dello Pseudo-Simmaco è introdotta in larga misura con le stesse parole con cui, nel *Dictatus papae* XXIII, si rimanda a questa autorità, l'unica espressamente menzionata. Per *efficitur - efficiuntur* cf. HOFMANN, « Studi Gregoriani » 1, p. 535. Circa l'intero passo cf. HOFMANN, *Der « Dictatus Papae » Gregors VII.* (1933) p. 67 segg., che si limita a constatare un parallelismo materiale tra i due documenti, non una dipendenza diretta, come ha fatto W. MARTENS, *Gregor VII., sein Leben und Wirken*, 2 (1894) p. 330, che però ha invertito il rapporto.

⁷⁸ A me sembra che ciò risulti dal passo dello Pseudo-Simmaco (Ennodio) di cui alla nota precedente.

⁷⁹ V. sopra p.

⁸⁰ Di una consulenza in materia di diritto canonico fornita da altri parla lo stesso Gregorio in Reg. VII, 2 (MGH Epp. sel. 2, 2, p. 461); cf. GYLCHRIST, « The Journal of Ecclesiastical History » 13, p. 24 e lo stesso, « Studia Gratiana » 12, p. 7, che indica i passi dello Pseudo-Isidoro ivi citati come estratti dalla raccolta di 74 titoli; contrario il FUHRMANN (come sopra n. 18) p. 188 n. 31.

⁸¹ MGH Lib. de lite 2, ed. K. FRANCKE (1892) p. 399 e 416; cf. la fantasiosa descrizione di questa relazione in SACKUR, « NA » 18, p. 141.

⁸² Si rileva innanzi tutto che in ambedue i testi sono citate le stesse autorità nella stessa successione:

<p><i>Proprie auctoritates</i> (ed. MORDEK) (15) <i>Romana ecclesia singulari privilegio claudit celum et aperit cuicum-</i></p>	<p><i>Reg. VIII, 21</i> (ed. CASPAR) <i>Item Iulius papa ... ait: '... sancta(m) Romana(m) et apostolica(m) eccle-</i></p>
--	--

quello di stabilire come dobbiamo configurarci questo rapporto di affinità fra le « Proprie auctoritates » e la lettera di Gregorio ad Ermanno di Metz, per poter eventualmente giungere a delle conclusioni importanti riguardo all'autore delle nostre norme giuridiche. Le « Proprie auctoritates » erano già state redatte quando il papa scrisse la lettera ad Ermanno di Metz o furono compilate soltanto dopo il marzo dell'anno 1081, per cui la lettera di Gregorio dovrebbe esser lo scritto più vecchio?

Sarebbe prematuro dare una risposta definitiva a questa domanda senza essere esattamente informati sulle fonti utilizzate per le singole tesi delle « Proprie auctoritates ». Tuttavia manca ancora un'analisi completa delle fonti di queste norme giuridiche. Essa dovrebbe esser condotta contemporaneamente ad una esegesi storico-giuridica delle tesi, che implicherebbe l'esame e la relativa interpretazione di tutto il materiale di diritto ecclesiastico precedente, per accertare la possibilità che sia servito di modello per le « Proprie auctoritates » un lavoro che richiede un'indagine a parte. Limitia-

que voluerit teste papa Iulio.

(26) *Pape omnis potestas mundi subdi debet Clemente Gelasio teste.*

sia(m) ... Habet enim potestatem singulari privilegio concessam aperire et claudere ianuas regni celestis quibus voluerit' (pp. 549, 24-550, 4).

... cognovimus in epistola de ordinatione Clementis, in qua sic ait: 'Si quis amicus ... vastat' (p. 551, 8-15). ... papa Gelasius ... dicens: 'Duo sunt quippe ... voluntatem' (p. 553, 14-22).

Da queste tesi è tratta immediatamente dopo da ambedue la stessa conclusione:

(27) *Regna mutare potest ut Gregorius, Stephanus, Adrianus fecerunt.*

Talibus ergo institutis talibusque fulti auctoritatibus plerique pontificum alii reges alii imperatores excommunicaverunt (p. 553, 23-25).

Gregorio I, ancora nominato nella tesi 25 delle Proprie auctoritates (*teste beato Gregorio*), è citato per nome anche nel *Reg. VIII, 21*, benché non con il passo annotato nelle tesi (cf. AROUILLIÈRE, p. 238 segg.). V'è comunque da tener presente che in ambedue i documenti si citano espressamente come autorità esclusivamente questi quattro pontefici: Clemente I, Giulio I, Gelasio I e Gregorio I; inoltre la citazione dello Pseudo-Simmaco in *Reg. VIII, 21*, ispirata dal *Dictatus papae VII, v. sopra n. 77*. — Nei testi vi sono anche le seguenti concordanze, tra le quali in particolare le ultime due mi sembrano piuttosto probanti:

(2) *Sola Romana ecclesia est universalis et mater omnium.*

sanctam Romanam ecclesiam ... universalem matrem appellaverunt (p. 549, 4-6).

(9-11) *Nullus episcopus deponi potest sine illius assensu. Solus potest decernere de episcoporum depositione. Omnes alii nequeunt sine ipso.*

Episcopi enim possunt alios episcopos ... nullo modo sine auctoritate apostolicę sedis deponere (p. 557, 5 seg.).

(17-18) *Ab ea nullus appellare potest. Pape iudicia a nullo nisi ab ipso vel aliquo successore suo retractari potest.*

ab ea nusquam appellari, iudicia eius a nemine retractari aut refelli debere vel posse (p. 549, 11 seg.).

moci quindi a riflettere sulle varie deduzioni da trarre dalle diverse possibilità di questo rapporto di affinità tra le « *Proprie auctoritates* » e lo scritto di Gregorio ad Ermanno di Metz, in vista dell'accertamento del presumibile autore delle norme.

Se la lettera Reg. VIII, 21 fosse una delle fonti utilizzate per le tesi, non dovrebbe esser facile provare che Gregorio VII avesse partecipato alla loro redazione, appunto poiché esse — contrariamente al *Dictatus papae* — non risultano citate nel registro del papa. L'assenza delle « *Proprie auctoritates* » dal registro non può comunque costituire un argomento contro la possibilità che Gregorio VII ne sia il redattore. È infatti noto che dal registro mancano numerosi documenti pontifici, anche importanti. Inoltre la tenuta dei registri, che termina nel 1083, appare particolarmente difettosa nel nono libro, cioè a partire dalla primavera del 1081⁸³. Il fatto che le tesi non siano tramandate neppure altrove sotto il nome di Gregorio VII potrebbe essere proprio una conseguenza della loro mancanza dal registro. Comunque, se si è propensi a ritenere che la lettera di Gregorio fosse uno dei modelli delle « *Proprie auctoritates* », lo stato attuale delle nostre conoscenze suggerisce d'esser cauti: in tal caso il redattore dovrebbe esser cercato nella cerchia romana dei canonisti gregoriani in senso lato.

Ma se le concordanze tra le « *Proprie auctoritates* » e la lettera di Gregorio ad Ermanno di Metz dipendono dal fatto che l'autore della lettera conosceva sia la nostra raccolta di tesi sia il *Dictatus papae*⁸⁴, allora la compilazione delle norme potrebbe apparire sotto una luce totalmente diversa. Vi sarebbe in tal caso una prova irrefutabile che Gregorio VII — se pur non aveva redatto personalmente le « *Proprie auctoritates* » — avendole però utilizzate in uno scritto ufficiale, le aveva per lo meno approvate, per cui almeno non sarebbero state compilate a sua insaputa e senza il suo consenso.

In tal caso si potrebbe spiegare facilmente il perché, nella tesi 27, Gregorio non sia menzionato fra i pontefici che 'mutarono i regni', senza per questo dover datare anteriormente al 1076 la stesura delle « *Proprie auctoritates* », come ha fatto Otto Blaul⁸⁵. Poiché, comunque il papa abbia contribuito alla preparazione delle norme giuridiche, sarebbe stato strano presentare la propria azione

⁸³ Cf. E. CASPAR, « NA » 38, p. 174 segg. e *MGH Epp. sel.* 2, 2, p. 568 n. 1.

⁸⁴ Ciò non è improbabile, nonostante il fatto che, mentre il Reg. VIII, 21 menziona le autorità letteralmente, le *Proprie auctoritates* vi facciano solo un breve rinvio. Conosciamo sin dall'epoca carolingia dei redattori di opere giuridiche che, pur prendendo spunto dalla disposizione sistematica del modello per recepire qualche passo, ricavarono il testo stesso delle autorità da una raccolta ordinata storicamente, cf. « DA » 24 (1968) p. 352 seg., soprattutto n. 66. Nel nostro particolare caso tuttavia v. sotto p. 21 e n. 88.

⁸⁵ V. sopra n. 52.

come un modello, che in fondo solo le autorità precedenti avrebbero dovuto legittimare.

Rappresentiamoci brevemente, per concludere, la situazione storica. Le sentenze del *Dictatus papae* furono compilate da Gregorio VII all'inizio del suo pontificato, prima ancora che iniziasse il conflitto con il regno e con l'episcopato. Nella dura lotta per il diritto da lui rappresentato, il papa era rimasto inflessibile, fermamente convinto nonostante tutte le resistenze, che il vescovo romano fosse la più alta autorità legittimata da Dio sulla terra, e nel corso della lotta il suo comportamento era divenuto persino più intransigente di prima. Nel 1080, con la seconda scomunica di Enrico IV, i fronti si erano nuovamente irrigiditi.

Fu in questa situazione di tensione che al papa fu richiesto da Ermanno di Metz di giustificare la sua politica. Gregorio non prende alla leggera la risposta; egli esamina la propria posizione dalle fondamenta. Non si tratta di limitarsi a difendere ciò che è accaduto appena una volta. A lui preme il principio, gli preme provare che il vero diritto sta dalla parte sua. Per questa ragione consulta di nuovo — probabilmente nella cerchia dei suoi amici versati in materia canonica — l'antica tradizione di diritto canonico, i decreti dei suoi predecessori, le decisioni dei concili, gli scritti dei padri della chiesa, per questa ragione prende a consultare il *Dictatus papae*. Ed è probabile che in tale occasione, mentre vagliava il diritto recepito, il pontefice si sia imbattuto in materiale nuovo, fino a quel momento sconosciuto, che lo mise forse per puro caso in grado, senza ch'egli ne avesse già avuto l'intenzione, di riesaminare a fondo le sue vecchie tesi, canoni di indiscussa autorità⁸⁶, che consentirono a Gregorio di modificare le concezioni giuridiche del *Dictatus papae* riguardanti le prerogative della sede apostolica, di esprimerle in forma più rigorosa, chiara ed efficace⁸⁷. Che, all'atto di revisionare il diritto, potesse anche sorgere l'idea di sostituire, ed in parte anche integrare, la precedente raccolta delle prerogative pontificie con una nuova raccolta altrettanto sobria e quindi pratica⁸⁸, e così rimaneggiare il primo testo in un senso più favorevole al papa e inoltre ampliarlo in alcuni punti ed abbreviarlo in altri, con in più l'opportunità di operare una necessaria rielaborazione del primo testo anche in senso formale — una reazione di questo

⁸⁶ Alcuni di essi sono addirittura menzionati espressamente nelle *Proprie auctoritates*, e questa è una differenza rispetto al *Dictatus papae*. Per il contenuto delle tesi pare siano stati utilizzati di preferenza — direttamente o indirettamente — Gelasio I, Gregorio I, Niccolò I, Leone IX e Pseudo-Isidoro.

⁸⁷ Ad esempio *Prop. auct.* 14 — basato su Niccolò I — in confronto al *Dictatus papae* VII, v. sopra n. 69.

⁸⁸ Le *Proprie auctoritates* e la lettera *Reg. VIII*, 21 sarebbero dunque sorte da fonti abbastanza simili, che potevano essere utilizzate in vari modi.

genere sarebbe comunque comprensibile e tanto più lo è in un Gregorio VII, pontefice di 'grandezza sovrumana e demoniaca', come lo definì Alois Dempf⁸⁹, un pontefice, che teneva l'idea del primato papale tanto in alto come mai prima di lui, e che tentò di trasporla nella realtà.

Dunque: per tornare alla domanda che ci siam posti all'inizio — le « *Proprie auctoritates apostolice sedis* » sono un secondo *Dictatus papae* di Gregorio VII degli anni tardi del suo pontificato?

Se questa interpretazione è giusta — e desidero anche al termine sottolineare che vi ho accennato soltanto come ad una possibilità, che richiede d'esser ancora discussa e motivata più dettagliatamente — se è giusta, avremmo un'ulteriore riprova di ciò che una volta è stato detto di papa Gregorio VII: 'Il merito di Gregorio risiede in parte nell'aver fornito le fondamenta teoriche, in parte nella coerenza delle sue rivendicazioni'. 'Lo si dovrà sempre menzionare quando si parlerà delle grandi idee del papato medioevale'⁹⁰.

HUBERT MORDEK

⁸⁹ A. DEMPFF, *Sacrum imperium* (1929) p. 185.

⁹⁰ K. JORDAN, *Das Eindringen des Lehnswesens in das Rechtsleben der römischen Kurie*, « *Archiv für Urkundenforschung* », 12 (1932), p. 83 e 110.

(seguito da pag. 2 di copertina)

RASSEGNE

Pierre Toubert: L'Institut d'histoire médiévale de l'Université du Sacré-Coeur de Milan: un nouveau bilan de recherches 217

RECENSIONI E SEGNALAZIONI

Sono recensiti: *S. Casartelli Novelli*, Le fabbriche della cattedrale di Torino dall'età paleocristiana all'alto medioevo (*A. A. Settia*), p. 227. — *W. H. Fritze*, Papst und Frankenkönig. Studien zu den päpstlich-fränkischen Rechtsbeziehungen von 754 bis 824 (*G. Tabacco*), p. 230. — *G. Sergi*, La produzione storiografica di S. Michele della Chiusa (*G. Cracco*), p. 233. — *W. Berschin*, Bonizo von Sutri. Leben und Werk (*R. Grégoire*), p. 235. — San Pier Damiano nel IX centenario della morte (1072-1972) (*R. Grégoire*), p. 236. — *A. Paravicini Bagliani*, Cardinali di Curia e 'familiae' cardinalizie dal 1227 al 1254 (*K. Ganzer*), p. 237. — L'Ordine della penitenza di S. Francesco d'Assisi nel sec. XIII (*A. Bartoli Langeli*), p. 239. — *P. Lopez*, Sul libro a stampa e le origini della censura ecclesiastica (*G. P. Carosi*), p. 244. — *M. K. Wernicke*, Kardinal Enrico Noris und seine Verteidigung Augustins (*A. A. Strnad*), p. 245. — *V. Aprile*, Vita del servo di Dio fra Giuseppe Andrea Rodio da Locorotondo (*V. E. Giuntella*), p. 250. — *L. Pazzaglia*, Educazione religiosa e libertà umana in Laberthonnière (1880-1903) (*F. Molinari*), p. 251. — *F. Parente*, Ernesto Buonaiuti (*M. Guasco*), p. 255. — *G. Rossini*, De Gasperi e il fascismo (*S. Tramontin*), p. 258.

Sono segnalati scritti di: *A. Rimoldi*, p. 260.

CRONACA

Il santo patrono nella città medievale: il culto di san Valentino nella storia di Terni (Terni, 9-12 febbraio 1974) (*P. Bozzini*), p. 261; Secondo convegno di studi vangadiciensi — Badia Polesine, 20-21 settembre 1973 (*A. Rigon*), p. 274.

BIBLIOGRAFIA: Storia generale, p. 277. — Storia locale, p. 300.

Libri ricevuti: p. 351.

DIREZIONE: S. MARTA - CITTA' DEL VATICANO

AMMINISTRAZIONE: ROMA - PIAZZA MONTECITORIO, 121

ABBONAMENTO PER L'ANNO 1974: ITALIA LIRE 6.500 + LIRE 400 PER IVA;

UN NUMERO SEPARATO LIRE 3.850 (IVA COMPRESA); ESTERO LIRE 9.500 (\$ 16)

L'importo dell'abbonamento può essere versato sul c. c. p. N. 1/33961 intestato a:

HERDER EDITRICE E LIBRERIA - ROMA

Printed in Italy: Tipografia Pontificia Università Gregoriana - Roma

